



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 21 Del 15-09-2025

OGGETTO: Approvazione Regolamento Spese di Rappresentanza

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di settembre alle ore 12:05 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Donnarumma Serafino	P	Oliviero Fabio	A
Ferrara Francesco	P	Avella Emilio	P
Spadea Filomena	P	Casillo Giuseppe	A
Iommazzo Adriano	P	Granata Paolo	A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 7

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Lepore Giovanni	P
-----------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Giuditta, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso, altresì, che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 9 e 173, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- la necessità della Pubblica amministrazione di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, volta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza

nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- la previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;

- l'eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF);

Considerato che con Deliberazione n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha specificato quanto segue: "la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: "una spesa di rappresentanza ... nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioniè da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti" ed ancora "già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa";

Richiamata la deliberazione n. 88/2025/PRSE della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Lazio con la quale è stato ribadito che "Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione."

Ritenuto pertanto opportuno adottare un regolamento ai sensi dell'art. 7 del Tuel per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Atteso che con l'approvazione di tale atto si intende:

a) garantire il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza;

Visti:

- La Costituzione della Repubblica, in particolar modo l'art. 97;
- il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile, in ordine alla regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

All'unanimità

DELIBERA

1. DI APPROVARE il regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, nel testo allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI PUBBLICARE il presente Regolamento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Con ulteriore votazione all'unanimità

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 08-09-2025

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Giuditta Sara

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Giuditta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li 25-09-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Giuditta